

COMUNE DI SAN CRISTOFORO
Provincia di Alessandria

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 28/01/2021
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: **Scarto e distruzione atti elettorali**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATA la necessità, anche per meglio consultare gli atti elettorali, di dovere procedere alle operazioni di scarto degli atti ritenuti inutili;

PRESO ATTO del “Massimario per lo scarto degli atti elettorali” approvato dalla Commissione di sorveglianza sugli archivi del Servizio Elettorale della Direzione Generale dell’Amministrazione Civile e sugli atti elettorali con delibera del 20/02/1984;

CONSIDERATO CHE, ai sensi della norma sopra citata,

- dall’archivio di deposito possono essere eliminati i fascicoli personali e le schede generali dei cittadini cancellati dalle liste per morte, emigrazione all’estero, perdita della cittadinanza italiana a seguito di decorso quinquennio;
- parimenti, possono essere eliminati dall’archivio gli atti relativi alle revisioni delle liste elettorali, semestrali e dinamiche, per decorso quinquennio;

VISTO il par. 152 della Circolare del Ministero dell’Interno Direzione Generale dell’Amministrazione civile – Direzione centrale Servizi Elettorali 1 febbraio 1986, n. 2600/L;

PRESO ATTO dell’art. 6, commi 5 e 31, T.U. 20 marzo 1967, n. 223 sulla tenuta e revisione delle liste elettorali;

VISTO CHE tutti i verbali in originale vengono conservati, in appositi registri, ordinati cronologicamente, per cui sarà possibile agevolare qualsiasi eventuale riscontro;

DOPO accurata verifica dello schedario elettorale;

PRESO ATTO CHE l’elenco degli atti da avviare allo scarto, predisposto dall’Ufficiale elettorale, allegato alla presente per farne parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, composto da n. 1 foglio, relativo all’anno 2015;

VISTI:

- Circolare del Ministero dell’Interno Direzione Generale dell’Amministrazione civile – Direzione centrale Servizi Elettorali 1 febbraio 1986, n. 2600/L;
- T.U. 20 marzo 1967, n. 223;
- l’art.21, ultimo comma, del D.Lgs.29 ottobre 1999, n. 490;
- le disposizioni della Sovrintendenza archivistica;
- il D.Lgs.267/2000;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Che tutti gli atti elettorali per i quali, in applicazione delle norme richiamate in normativa, è ammesso lo scarto, salvo diversa disposizione ministeriale, potranno essere eliminati decorsi 5 anni dalla loro formazione o deposito;
2. Di procedere allo scarto e distruzione degli atti elettorali di cui all’allegato elenco, relativo all’anno 2015.

San Cristoforo, li 28/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. BIANCHI Raffaella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio elettronico sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.sancristoforo.al.it per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Lì 28/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ferraris Dr. Gian Franco

ELENCO DEGLI ATTI PROPOSTI PER LO SCARTO

Descrizione degli atti	Quantità	Norme di riferimento e note
ANNO 2015		
Schede generali	16	Decorsi 5 anni dalla eliminazione (T.U. n.223/1967,Art.6, comma 5)
Fascicoli personali	16	Decorsi 5 anni dalla eliminazione (Circolare Min. Int. 01.02.1986 n.2600/L, paragrafo152). Vengono conservati i fascicoli dei cancellati per condanna penale
Verbali relativi alle:		Vengono conservati gli originali raccolti in appositi registri cronologicamente ordinati.
- revisioni semestrali	2	
- revisioni dinamiche	2	Vengono scartati anche i relativi allegati, gli atti preparatori e conseguenti dopo 5 anni dalla relativa formazione. (Massimario per lo scarto degli atti elettorali)